

**D.g.r. 30 novembre 2015 - n. X/4427**  
**Introduzione di misure di semplificazione in materia di impianti termici ad integrazione delle disposizioni approvate con d.g.r. 3965 del 31 luglio 2015**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31 Luglio 2015 sono state aggiornate le precedenti disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, in conformità ai criteri previsti con l'art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle norme nazionali specifiche del settore;
- che le suddette disposizioni regionali prevedono che le dichiarazioni di installazione, manutenzione, ispezione, ecc. degli impianti termici civili vengano inviate in formato elettronico ad IIsipa, la società regionale che gestisce il catasto regionale degli impianti termici, mediante lo stesso catasto;

Considerato che l'art. 284 del d.lgs. 152/2006 prevede che, in caso di installazione o modifica di impianti termici civili con potenza superiore ai 35 kW:

- l'installatore verifichi e dichiari la conformità dell'impianto alle caratteristiche tecniche e ai valori limite di cui, rispettivamente, all'art. 285 e 286 dello stesso decreto legislativo nonché l'elenco delle manutenzioni necessarie ad assicurare il rispetto dei suddetti valori limite;
- tali dichiarazioni debbano essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori;
- l'autorità che riceve la dichiarazione di conformità, ovvero il Comune, provveda ad inviare tale atto all'autorità competente in materia di ispezione sugli impianti termici;
- per gli impianti già in esercizio, il libretto d'impianto debba essere integrato, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara la conformità di cui sopra e le manutenzioni necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286;

## Rilevato che:

- il termine del 31 dicembre 2012 è stato prorogato al 31 dicembre 2015 con l'art. 11 del decreto legge 91/2014, convertito con legge 116/2014;
- che le norme nazionali non hanno previsto schemi tipo per le dichiarazioni di cui sopra;

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare l'attività degli operatori, definire uno schema di dichiarazione e prevedere che il suo invio possa avvenire, in formato elettronico;

## Considerato altresì che:

- l'art. 15 della l.r. 20/2015 ha modificato l'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. 24/2006, differendo al 31 dicembre 2016 l'obbligo di installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore;
- l'art.5 del d.m. 37/2008 prevede la necessità di redazione di un progetto nei casi di installazione, trasformazione e ampliamento di impianti, inclusi gli impianti di climatizzazione;
- l'installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore non può essere equiparata all'installazione o alla trasformazione o all'ampliamento di un impianto termico;
- i decreti 26 giugno 2015, relativi all'efficienza energetica degli edifici in attuazione delle disposizioni del d.lgs. 192/2005, non prevedono l'obbligo di redigere la relazione tecnica prevista ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici;
- la d.g.r. 3965 del 31 luglio 2015, di cui sopra, non prevede l'obbligo di redigere un progetto ex art. 5 del d.m. 37/2008, al fine di installare i dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore;

Ritenuto opportuno ribadire che le disposizioni regionali, coerentemente con il quadro normativo sopra indicato, non prevedono la predisposizione di un progetto per l'installazione dei suddetti dispositivi;

A voti unanimi, palesemente espressi;

## DELIBERA

1. di integrare le disposizioni della d.g.r. 3965 del 31 luglio 2015 prevedendo le seguenti misure di semplificazione:

- a) la dichiarazione prevista dagli art. 284 e 285 del d.lgs. 152/2006 deve essere redatta sulla base di uno specifico modulo, che verrà approvato dal dirigente regionale competente;
- b) il modulo di cui sopra deve essere trasmesso agli enti competenti in materia di ispezioni sugli impianti termici, in formato esclusivamente elettronico;
- c) i comuni e chiunque abbia un interesse, giuridicamente protetto, all'acquisizione della dichiarazione di cui alla lettera a, può chiederne copia agli enti competenti di cui alla lettera b;
- d) l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore può avvenire senza la preventiva predisposizione di un progetto ex art. 5 del d.m. 37/2008;

2. di dare atto che il dirigente regionale competente, provvederà, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni sopra indicate;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi